



PATTO DI INTEGRITA'

tra

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO PUGLIAPROMOZIONE (ARET), con sede in piazza Aldo Moro 33/a – 70122 Bari, C.F. 93402500727, nella persona del rappresentante legale p.t. il Commissario, dott. Luca Scandale

e

L'impresa partecipante

Il presente documento, caricato su piattaforma certificata in corrispondenza della procedura creata dalla S.A. deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura di cui alla lettera di invito. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla procedura.

VISTO

- l'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*"
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, di adozione del "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" ss.mm.ii.;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022 emanato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 e aggiornato con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023;
- Codice etico e di comportamento dei dipendenti dell'A.Re.T. approvato ed adottato con Determinazione del Direttore Generale n. 554 del 31 dicembre 2024 pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente/disposizioni-general
- Aggiornamento Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPC) approvato ed adottato con Determinazione del Direttore Generale n. 77 del 31.01.2025 e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente/ disposizioni-general

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

1. Il Patto di integrità costituisce una misura per la prevenzione di condotte corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'espletamento delle procedure di affidamento e nella fase esecutiva degli appalti pubblici banditi dall'A.Re.T. Pugliapromozione.
2. Il Patto di integrità sancisce un comune impegno delle parti firmatarie a conformare la propria condotta all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza professionale e ad



astenersi dal compimento di atti volti a distorcere o a influenzare indebitamente le decisioni relative alla selezione del contraente e all'aggiudicazione della gara nonché la regolare esecuzione del contratto.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di affidamento di commesse indette dalla A.Re.T. e di esecuzione dei relativi contratti pubblici, a prescindere dalla soglia di rilevanza europea, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (es. Consip S.p.A.).
2. Il Patto di integrità si applica ai concorrenti e ai soggetti affidatari delle procedure di affidamento di contratti pubblici. Gli obblighi derivanti dal Patto di integrità si estendono alle imprese ausiliarie nei casi di avvalimento, ai subappaltatori e, in caso di consorzi e raggruppamenti temporanei d'impresa, a tutti i partecipanti al consorzio e al raggruppamento.
3. Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico, è allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento e costituisce parte integrante del futuro contratto. Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto di integrità va sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio nonché da ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate. Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria. Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto.
4. L'espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione alle procedure di affidamento di appalti e lo stesso è parte integrante dei contratti pubblici stipulati dall'A.Re.T.. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. L'operatore economico che non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio è escluso dalla relativa procedura di affidamento.
5. Il Patto di integrità si applica, altresì, ai dipendenti dell'A.Re.T. che intervengono con compiti funzionali nelle procedure di affidamento e nella fase di esecuzione dei contratti.

Articolo 3 - Obblighi dell'operatore economico

1. Con l'accettazione del Patto di integrità, l'operatore economico si impegna a:
 - a) conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede;
 - b) non offrire, accettare o chiedere ad alcuno, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, al fine di facilitare l'affidamento dell'appalto o per alterarne la corretta e regolare esecuzione;
 - c) segnalare tempestivamente all'A.Re.T. qualsiasi fatto o circostanza suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nell'ambito della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'A.Re.T., fatti salvi gli obblighi di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria;
 - d) dichiarare l'insussistenza di rapporti di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della



procedura di gara e comunicare qualsiasi situazione di conflitto di interessi che insorga successivamente;

- e) segnalare, per quanto di propria conoscenza, i possibili conflitti di interesse relativi a dipendenti dell'A.Re.T. coinvolti nella procedura di affidamento e/o nella fase esecutiva del contratto d'appalto;
- f) assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato e di non accordarsi in futuro con altri partecipanti alla procedura di affidamento al fine di limitare, con mezzi illeciti, la concorrenza;
- g) informare puntualmente il personale, i subappaltatori e/o i collaboratori di cui si avvale degli obblighi contenuti nel Patto di integrità;
- h) vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i dipendenti, subappaltatori e collaboratori nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- i) inserire, nell'eventuale contratto di subappalto, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume, a pena di risoluzione automatica del contratto medesimo, gli obblighi di cui al Patto di integrità;
- j) non conferire incarichi o stipulare contratti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto d'impiego, con ex dipendenti dell'A.Re.T. a che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'A.Re.T. nei confronti dell'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001;
- k) rendere noti, su richiesta dell'A:Re.T., tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 4 - Obblighi di A.RE.T. Pugliapromozione

1. L'A.Re.T. conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'A.Re.T. informa il proprio personale coinvolto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del relativo contratto circa gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'A.Re.T. si impegna ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma 1 e che violi le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento del personale dipendente dell'A.Re.T. inerenti all'ambito del Patto di integrità.
4. Qualora l'A.Re.T. riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di affidamento e/o alla fase di esecuzione del contratto, apre un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 5 - Sanzioni

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata e adeguatamente motivata dal RUP, sotto il profilo della mancata comunicazione nonché della rilevanza del fatto e nel rispetto del principio di proporzionalità, all'esito di un procedimento di verifica nel quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico.
2. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'operatore economico di uno degli obblighi indicati all'articolo 3 potrà comportare l'applicazione, da parte del Dirigente competente, anche in via cumulativa, di una o più delle seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge:



- a) esclusione dalla procedura di affidamento o revoca dell'affidamento, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente o successiva all'affidamento dell'appalto;
- b) revoca dell'affidamento ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'affidamento dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- c) risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. L'operatore economico accetta sin d'ora la previsione nel contratto di apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. per i casi in cui emerga il mancato rispetto del Patto di integrità da parte dell'operatore medesimo. Resta ferma la facoltà per l'A.RE.T. di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

Articolo 6 - Efficacia del Patto di integrità

1. Il Patto di integrità si applica dalla data di accettazione ed esplica i suoi effetti dall'inizio della procedura di affidamento fino all'integrale esecuzione del contratto ed estinzione delle relative obbligazioni.

Articolo 7 - Foro competente in caso di controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto di integrità fra l'A.Re.T. e l'operatore economico sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

II COMMISSARIO ARET PUGLIAPROMOZIONE

DOTT. LUCA SCANDALE



Per il partecipante:

(il legale rappresentante)
